

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 150

Bellinzona, 11 ottobre 2024

N. 33

Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (RALCSP)

modifica del 9 ottobre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (RALCSP) è modificato come segue:

Zona e periodi di pesca

Art. 2 ¹La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:

- a) Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento;
- b) In tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri di altitudine (numerazione da 84 a 93 nella cartina di riferimento):
dal 15 marzo all'ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal 1° aprile;
- c) In tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di altitudine (numerazione da 1 a 83 nella cartina di riferimento):
dalla prima domenica di giugno alla seconda domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno. La cattura di pesci da esca, con la bottiglia o l'apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del giorno precedente alla prima domenica di giugno;
- d) In tutti i corsi d'acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri di altitudine:
dal 15 marzo all'ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal 1° aprile;
- e) In tutti gli affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri di altitudine:
dalla prima domenica di giugno all'ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno.

²La pesca del temolo (*Thymallus thymallus*) è consentita unicamente ai detentori della patente di categoria D3, dal 1° ottobre al 30 novembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione:

- Ticino: dal ponte di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di Biasca (zona Giustizia);
- Moesa: dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.

Art. 3 cpv. 2

²Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con camole naturali o artificiali è permessa dal 1° giugno all'ultima domenica di settembre, limitatamente a tre fili laterali.

Art. 6 cpv. 2 lett. f) e h)

f) l'uso di ami più piccoli del numero cinque per la pesca con esche naturali;

(...)

h) usare ami muniti di ardiglione (ritegno), fatta eccezione per i laghi alpini e bacini numerati nella cartina di riferimento, nei quali è consentito l'ardiglione per le esche artificiali e per il pesciolino;

Art. 8 cpv. 5

⁵I pescatori che scelgono la patente e il libretto di statistica in formato digitale sono tenuti a rispettare le medesime disposizioni di cui sopra, mediante l'applicativo "Pesca TI" per dispositivi mobili.

Ritiro della patente e del libretto di statistica

Art. 11 Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto di statistica, rispettivamente alla revoca della patente digitale, a chi in particolare:

- a) pesca o cattura pesci nei periodi in cui vige il divieto generale di pesca ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b) – e);
- b) pesca o cattura pesci al di fuori degli orari consentiti (ad eccezione dei casi in cui si applica la multa disciplinare di cui al punto 1.1 dell'allegato 4);
- c) pesca in zone di protezione;
- d) dissimula o tenta di dissimulare pesci per trarne un vantaggio sulla quota giornaliera o annuale;
- e) si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge;
- f) usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo;
- g) iscrive volontariamente dati inventieri circa il pescato nell'apposito libretto per la registrazione del pescato professionale.

Art. 12 cpv. 1, 6 e 7

¹Il rilascio delle patenti e dei libretti di statistica è effettuato:

- a) dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;
- b) da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone;
- c) dall'Ufficio, per gli utenti che staccano la patente digitale e che effettuano la richiesta e il pagamento online.

(...)

⁶L'Ufficio revoca la patente ottenuta in contrasto con i disposti dell'art. 15 LCSP.

⁷La sovrattassa per le patenti annuali di cui all'art. 16 cpv. 5 LCSP è fissata a fr. 60.– per gli adulti e a fr. 25.– per i pescatori tra il 14° e il 17° anno di età.

Art. 15 cpv. 1

¹Durante l'esercizio della pesca, il pescatore deve avere con sé un documento di legittimazione valido.

Sostituzione della patente e del libretto di statistica

Art. 16 In caso di smarrimento, le patenti cartacee di tipo P, D e T e i libretti di statistica possono essere sostituiti dall'Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 100.– destinata al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

Art. 20a cpv. 2

²Pesci e gamberi di cui al capoverso 1 recuperati morti da reti autorizzate o rinvenuti già morti devono essere consegnati all'Ufficio.

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 22 ¹Nei corsi d'acqua, laghi alpini e bacini possono essere tratti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario	cm 30	fiume Ticino da Personico (confluenza canale di scarico centrale AET) alla foce, nonché nel fiume Moesa (asta principale settori BD2, BD3, BN1, BN2)
trota fario	cm 26	in tutti i corsi d'acqua, ad eccezione delle zone specificate altrimenti
trota fario	cm 24	in tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici numerati
trota lacustre	cm 40	ad eccezione dei corsi d'acqua appartenenti al bacino imbrifero del lago Ceresio, dove vige la misura minima di 55 cm a partire dal 1° settembre
trota marmorata	specie protetta nei corsi d'acqua	
trota iridea	cm 22	
salmerino fontinalis	cm 22	
salmerino alpino	cm 0	ad eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo, Gottardo Pompe, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo), Tom e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 24
salmerino namaycush (trota canadese)	cm 28	
temolo	cm 40	
coregone	cm 30	
pesce persico	cm 18	ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15
anguilla	specie protetta	
luccio	cm 45	

²Nell'esercizio della pesca è vietato avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca.

³Nei corsi d'acqua in cui vige la misura minima di 30 cm per la trota fario (asta principale BD2, BD3, BN1, BN2), è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 3 esemplari tra trote e salmerini. In tutti gli altri corsi d'acqua è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 6 esemplari tra trote e salmerini.

⁴Sull'arco dell'intera stagione di pesca, nei corsi d'acqua è consentito il prelievo massimo complessivo di 80 esemplari tra trote e salmerini.

⁵Nei bacini e laghi alpini numerati sulla cartina di riferimento, è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di 12 esemplari tra trote e salmerini, senza contingente annuo. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm catturati nei

laghetti in cui vige la misura minima di 0 cm. Se trattenuti, essi devono comunque essere iscritti nella statistica.

⁶Il pescatore deve sospendere l'attività di pesca al raggiungimento della quota massima giornaliera o annuale per le acque in cui esercita la pesca.

⁷Nel caso in cui si peschi durante la stessa giornata sia in corsi d'acqua che in bacini o laghi alpini, il numero complessivo giornaliero massimo di catture tra trote e salmerini è di 12 esemplari, nel rispetto dei contingenti previsti per la pesca dei corsi d'acqua.

⁸Durante l'esercizio della pesca nei corsi d'acqua, un pescatore non può avere con sé un numero di trote e salmerini maggiore a quello consentito per le acque in cui esercita la pesca.

⁹Il mantenimento di pesci vivi in appositi contenitori è autorizzato, a condizione che ogni pescatore separi le proprie catture da quelle di altri pescatori e che i pesci non risentano negativamente delle condizioni di detenzione. Non è consentito rilasciare pesci trattenuti vivi allo scopo di catturarne altri.

¹⁰Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo 10 esemplari durante l'intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.

¹¹Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e 3.

Art. 23 cpv. 2 lett. b)

b) nei laghi alpini e bacini numerati nella cartina di riferimento, unicamente laddove l'uso del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi quali vegetazione acquatica, legname, sassaie;

Allegato 1**Art. 1 cpv. 1**¹Periodi di divieto e lunghezze minime:

Specie	Periodo di divieto		Lunghezza minima
Trota ⁽²⁾	dal 26 settembre	al 20 dicembre	40 cm
Salmerino ⁽²⁾	dal 15 novembre	al 24 gennaio	25 cm
Coregone lavarello ⁽²⁾	dal 1° novembre	al 31 gennaio	30 cm
Coregone bondella ⁽²⁾	dal 1° novembre	al 31 gennaio	25 cm
Temolo	specie protetta		
Luccio ⁽²⁾	dal 15 marzo	al 30 aprile	45 cm
Pesce persico ⁽²⁾	dal 1° aprile	al 31 maggio	18 cm
Siluro e altre specie esotiche ⁽³⁾	nessuno	nessuna	
Lucioperca ⁽²⁾	dal 1° aprile	al 31 maggio	40 cm
Carpa indigena	dal 1° giugno	al 30 giugno	30 cm
Agone ⁽¹⁾	dal 15 maggio	al 15 giugno	20 cm
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno	25 cm
Anguilla	specie protetta		
Alborella	specie protetta		
Pigo	specie protetta		
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno	nessuna
Gambero indigeno	specie protetta		

⁽¹⁾ La pesca con reti dell'agone è vietata. Gli agoni accidentalmente catturati da pescatori con reti devono essere consegnati al Centro di raccolta carcasse a Giubiasco, secondo le indicazioni del Veterinario cantonale, per la loro distruzione. Il consumo degli agoni catturati dai pescatori dilettanti deve attenersi alle disposizioni emanate dal Laboratorio cantonale. Il commercio di agoni catturati nel Verbano è vietato.

⁽²⁾ Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:
 –15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;
 –50 pesci persici;
 –5 lucioperca;
 –2 lucci.

⁽³⁾ Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d'allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.

Allegato 2**Tabella 4**

Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio).

Attezzo	Specie di riferimento	Limitazioni stagionali e altre prescrizioni
---------	-----------------------	---

Pesca da barca o da riva

Canna da pesca, con o senza mulinello	Varie specie	È consentito l'uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.
---------------------------------------	--------------	---

Pesca a traina⁽¹⁾

Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner)	Varie specie	Consentite 6 canne per imbarcazione. Per ogni canna è consentito l'aggancio di un singolo derivatore e una sola esca. Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm. Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm. L'utilizzo di canne con derivatore contemporaneamente alla cavedanera (cane) è vietato.
Molagna (tirlindana da trota)	Trota	Proibito durante il divieto della trota.
Tirlindana	Pesce persico	Proibito durante il divieto del persico. Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.
Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso)	Trota	Consentito l'impiego di una sola cavedanera (cane), con un massimo di 8 esche. L'impiego momentaneo di una seconda cavedanera (cane) è consentito unicamente per la pratica del passamano (senza aumento del numero di esche), durante il recupero di una cattura. Proibito durante il divieto della trota.

Cattura di pesci da esca⁽²⁾

Bilancino	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri. Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dell'imbarcazione. Proibito da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dello spuntar del sole.
Nassetta	Pesce da esca	La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.
Bottiglia	Pesce da esca	Nessuna specifica.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.

⁽²⁾ Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei "pesci da esca", che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

Allegato 3**Art. 5 lett. c)**

c) usare lenze con più di cinque fili laterali;

Allegato 4**Punti 1.14 e 1.15**

1.14	Mancata o errata compilazione della statistica, limitatamente ai casi che non favoriscono un prelievo illecito del pescato (art. 8 LCSP, art. 8)	fr. 50.00
1.15	Inosservanza delle prescrizioni relative al mantenimento dei pesci vivi (art. 22 cpv. 9)	fr. 30.00

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Bellinzona, 9 ottobre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto esecutivo
concernente le zone di protezione pesca 2025–2030
del 9 ottobre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP), in particolare l'articolo 4 capoverso 3;

vista la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP);

visto il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (RALCSP), in particolare l'articolo 19,

vista la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 1° aprile 1989, in particolare l'articolo 6,

decreta:

Oggetto

Art. 1 Il presente decreto esecutivo istituisce le zone di protezione per la pesca per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030.

Zone di protezione permanente nei corsi d'acqua

Art. 2 Zone di protezione permanenti nei corsi d'acqua, dove la pesca è vietata:

1. Torrente Brima ad Arcego: dalla confluenza con il riale «Mulin di Cioss» all'entrata del paese di Arcego.
2. Torrente Ribo a Vergeletto: dal ponte in località Custiell (punto 891, poco a monte di Vergeletto) al ponte in ferro in località Zardin.

3. Fiume Maggia a Mogno: dalla presa OFIMA a Corgello fino al ponte della strada cantonale presso la biforcazione che conduce al nucleo di Mogno.
4. Fiume Bavona a Bignasco-Caveragno: dal ponte della cantonale a Bignasco fino alla passerella di Caveragno.
5. Roggia della piscicoltura di Sonogno: tutto il corso d'acqua fino alla confluenza con il fiume Verzasca.
6. Ronge di Alnasca a Brione Verzasca: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
7. Riale Fimina a Frasco: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
8. Riale Vadina a Vira Gambarogno: il tratto compreso tra la foce e la prima cascata naturale sotto il ponticello pedonale in pietra.
9. Laghetto del Demanio dello Stato a Gudo.
10. Riale di Gorduno: dalla confluenza con il fiume Ticino alla prima cascata a monte della piscicoltura.
11. Fiume Moesa a Lumino: da secondo pilone della linea elettrica in sponda destra a monte del riale Grande a Lumino fino al confine del Cantone dei Grigioni.
12. Canale di scarico della Centrale elettrica di Biasca: il divieto è esteso a tutto il canale.
13. Roggia di Semione: dalla confluenza con il fiume Brenno a Loderio al ponte della Ganna a Malvaglia/Ludiano.
14. Fiume Brenno al Pian Castro: dal ponte delle terme di Acquarossa fino al ponte delle frache a Ponto Valentino, nonché gli affluenti in sponda destra Ri di Uregn e Ri di Prugiasco dai rispettivi ponti sulla strada cantonale fino alla loro confluenza nel Brenno.
15. Ri di Corzoneso: la tratta presso la piscicoltura, dalla confluenza nel Brenno fino al ponte Scaradra sulla strada per Corzoneso.
16. Lesgiùna: nel fiume Brenno dalla prima ansa salendo dal ponte per Loderio fino all'inizio della tratta arginata (sponda sinistra), nonché nell'affluente Legiuna dalla confluenza col Brenno fino alla prima briglia.
17. Canale di scarico della Centrale Nuova Biaschina a Personico: il tratto di canale cintato.
18. Roggia di Lavorgo: la roggia del Consorzio della campagna di Lavorgo.
19. Fiume Ticino a Faido: dalla zona bersagli (bütt) dello stand di tiro a Chiggiogna al viadotto autostradale sul fiume Ticino a Faido, compresi gli affluenti in sponda destra dal fiume fino ai piedi della roccia.
20. Roggia delle Tre Cappelle ad Ambri: dalla confluenza con il Rio Secco all'inizio della roggia (sbocco della tubazione).
21. Rio Secco ad Ambri e affluenti laterali: dalla vecchia strada per Quinto fino al ponte della strada agricola nei pressi della ferrovia in località La Bassa.
22. Roggia che alimenta e fiancheggia lo stabilimento cantonale di piscicoltura di Rodi: tratta compresa tra la stradina del percorso vita fino alla strada cantonale.
23. Fiume Ticino ad Airolò: dal ponte di accesso allo stand di tiro in zona Isera alla confluenza del riale Foss.
24. Riale Murinascia di Cadagno: il tratto compreso fra il lago Cadagno e la strada mulattiera per Campo, sulla riva del lago Ritom.
25. Fiume Cassarate a Maglio di Colla: dalla passerella pedonale sotto il nucleo del paese fino al ponte della strada cantonale a monte della piscicoltura.
26. Riale Franscinone: dal ponte che conduce alla centrale elettrica di Massagno al punto estremo nord della cinta del penitenziario.
27. Vecchio Vedeggio (Barboi): dalla foce presso il lido di Agno fino allo sbocco della tubazione presso lo stabile Guess nell'area industriale di Bioggio (mappale 750).
28. Riale Scairolò a Barbengo: dalla foce a Figino al ponte di Cadepiano.

29. Fiume Laveggio a Riva San Vitale: il tratto compreso fra la foce e il ponte della cantonale per Capolago.
30. Fiume Rovagina a Origgio: l'asta principale dal posteggio comunale di Origgio fino al bivio della strada principale per Ponte Capriasca (località Nogo).
31. Fiume Capriasca a Odogno: l'asta principale tra il ponte pedonale in località Cavalada e la cascatella sotto Lelgio.
32. Fiume Breggia in località Ghitello: l'asta principale dalla soglia in zona Birreria fino alla cascata in zona ex Saceba.

Zone di protezione permanente nei laghi Verbano e Ceresio

Art. 3 ¹Zone di protezione permanenti nel lago Verbano, dove la pesca è vietata:

1. Foce fiume Maggia.
2. Foce fiume Ticino, all'interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l'alveo fluviale, fino al limite interno della zona A delle Bolle di Magadino.
3. Foce fiume Verzasca, all'interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l'alveo fluviale, compresa l'insenatura del Pozzaccio, fino all'altezza del limite nord della zona A delle Bolle di Magadino.
4. Nella zona di protezione A delle Bolle di Magadino che è delimitata verso il lago da boe di segnalazione. In questa zona è consentita, a eccezione delle foci dei fiumi Ticino e Verzasca, solo la pesca con reti limitatamente al periodo dal 15 luglio al 20 settembre, nel rispetto dell'articolo 3 dell'ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30 marzo 1979.

²Zone di protezione permanenti nel lago Ceresio, dove la pesca è vietata:

1. Foce fiume Cassarate.
2. Foce fiume Laveggio.
3. Foce fiume Magliasina.
4. Foce fiume Vedeggio.
5. Nelle arcate del ponte-diga di Melide, all'interno dell'area delimitata dagli appositi cartelli indicatori.
6. Presso le gabbie flottanti al porto di Lugano Loreto, all'interno dell'area delimitata dai cartelli di divieto e all'esterno della stessa per una fascia di 10 m.
7. Dalla passeggiata pedonale ciclabile Agno-Magliaso, lungo la tratta adiacente alla ferrovia Lugano-Ponte Tresa.
8. Dalle aree doganali di Ponte Tresa, dove la pesca è vietata dal ponte dogana sia verso il lago che verso valle, come pure dai pontili di sdoganamento e da tutte le altre aree ad uso del valico doganale.

Zone di protezione temporanee nei laghi Verbano e Ceresio

Art. 4 ¹Zone di protezione temporanee nel lago Verbano, dove la pesca è vietata nel periodo di protezione del lucioperca (1° aprile – 31 maggio):

1. Isole di Brissago: all'interno della fascia di lago di 250 m attorno alle isole.
2. Golfo di Locarno: dal limite della zona di protezione permanente della foce del fiume Maggia fino al trampolino del lido di Locarno, per un'estensione di 100 m dalla riva.

²Zone di protezione temporanee nel lago Ceresio, dove la pesca è vietata nel periodo di protezione del lucioperca (1° aprile – 31 maggio):

1. Golfo di Lugano: dalla foce del Cassarate fino alla fontana a lago di Paradiso, per un'estensione di 80 m dalla riva.
2. Golfo di Agno: dal limite della zona di divieto di pesca con reti in località Cosliva fino alla foce del Vecchio Vedeggio (compresa) per un'estensione di 100 m dalla riva.

3. Capolago: l'area definita dalla riva e dalla linea ideale tra la punta del lido di Riva San Vitale e l'imbarcadero della società di navigazione a Capolago.

Zone di divieto posa reti

Art. 5 Zone di divieto permanente di pesca con reti, dove l'impiego di ogni strumento di pesca professionale è vietato:

1. Golfo di Agno: dalla darsena Vigotti a Magliaso in linea retta alla proprietà dello Stato in territorio di Montagnola, località Cosliva (mappale 1218).
2. Golfo di Capolago: dal sbarcadero di Melano in linea retta al Sasso di Riva.
3. Nello stretto di Lavena.
4. Golfo di Ascona: dalla punta del Cantonaccio all'inizio della spiaggia del bagno pubblico di Ascona (Via Fenaro), per un'estensione di 200 m dalla riva.
5. Isole di Brissago: all'interno della fascia di lago di 250 m attorno alle isole.
6. Golfo di Locarno: dal trampolino del lido di Locarno alla foce del riale Ramnosa, per un'estensione di 200 m dalla riva.
7. Brissago: dal porto vecchio di Brissago (lato ovest) fino all'angolo est dello stabile principale della Clinica Hildebrand, per un'estensione di 200 m dalla riva.
8. Gambarogno: dalla foce del riale della Valle di Gerra (a Gerra Gambarogno) alla foce del riale della Valle di Cedullo (a San Nazzaro), per un'estensione di 200 m dalla riva.

Demarcazione

Art. 6 Le zone di protezione permanenti sono di regola segnalate mediante cartelli indicativi e/o boe, quelle temporanee non sono segnalate.

Limiti ufficiali e rappresentazioni grafiche

Art. 7 ¹Per i limiti delle zone di protezione fanno stato le descrizioni ufficiali del presente decreto.

²Nelle pagine internet dell'Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio è pubblicata una mappa, di carattere consultivo, con la rappresentazione grafica delle zone di protezione.

Aggiornamento

Art. 8 È riservato l'aggiornamento del presente decreto prima della scadenza, segnatamente la modifica, l'abolizione e la creazione di zone di protezione.

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Bellinzona, 9 ottobre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**